

Allegato B) alla deliberazione di Giunta regionale n. 356, in data 23/03/2015

Schema di convenzione tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro) per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di valutazione di incidenza.

TRA

la Regione Umbria, di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Dirigente del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia, Paolo Papa, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.356, in data 23/03/2015;

E

l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro) (partita IVA n. 01219270434), di seguito denominato per brevità "Ente Parco", con sede in Piazza del Forno, 1 – Visso (MC), rappresentato dal Direttore Franco Perco;

PREMESSO CHE

- a. La direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata direttiva "Habitat" e la direttiva n. 2009/147/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 denominata direttiva "Uccelli", relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, contribuiscono a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) “
- b. la direttiva 92/43/CEE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- c. l'art. 4 (misure di conservazione) comma 3 del suddetto DPR n.357/1997 e s.m. e i. prevede che "qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente";
- d. con L.R. 21 gennaio 2015, n.1 "Testo Unico Governo del territorio e materie correlate" sono stati recepiti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati a livello regionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, assoggettandoli alla disciplina del citato DPR n. 357/97;
- e. la Giunta regionale, con DGR n. 123 del 20/02/2013, ha approvato il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale SIC/ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", individuato con Decisione 2013/741/UE di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;
- f. la Giunta regionale con deliberazione n. 1274/2008 e s.m. e i. ha disciplinato la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, per piani, progetti e attività che interessano i siti della rete Natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del DPR

357/97 e s. m. e i. e della L.R. 21 gennaio 2015, n.1 “Testo Unico Governo del territorio e materie correlate”

- g. le finalità e gli obiettivi di tutela previsti dalla direttiva 92/43/CEE e dal suddetto Piano di Gestione, per il sito Natura 2000 succitato, sono coerenti e rientrano nelle più generali finalità istituzionali di salvaguardia dei valori naturali e dell’ambiente perseguite dall’Ente Parco;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

La premessa, gli atti e gli elaborati in essa richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione è l’affidamento all’Ente Parco, della gestione del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale SIC/ZPS IT5210071 “Monti Sibillini (versante umbro)”, ricadente nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro).

Art. 3 (Impegni dell’Ente Parco)

L’Ente Parco, in qualità di ente gestore, è tenuto ad assicurare :

1. il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche presenti nel sito e registrati nel formulario Natura 2000 ai fini della salvaguardia della biodiversità, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE e dalle norme nazionali e regionali di recepimento;
2. l’applicazione delle misure di conservazione generali e sito-specifiche previste dalle deliberazioni di Giunta regionale DGR n. 123 del 20/02/2013, dando atto che le stesse integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e possono essere ulteriormente integrate o modificate dall’Ente Parco per specifiche esigenze di protezione nonchè per armonizzare la gestione di tale sito con la restante parte del territorio del Parco e con gli altri siti Natura 2000;
3. l’effettuazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, per i piani, progetti e attività ricadenti all’interno del perimetro del SIC/ZPS IT5210071 “Monti Sibillini”, secondo la procedura approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 1274/2008 e s m e i, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla Legge Regionale del 16 febbraio 2010, n.12, ovvero nella redazione del parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale, nel caso in cui piani, progetti e attività siano assoggettati alle suddette procedure; resta fermo che la Regione, anche su segnalazione dell’Ente Parco, può effettuare la Valutazione di Incidenza, sentito l’Ente Parco, per i piani, progetti e attività che, anche se all’esterno del sito, possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi;
4. l’attuazione di misure di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie in accordo con la struttura regionale competente e fatta salva l’adozione da parte della Giunta regionale, in accordo con l’Ente Parco, di misure di monitoraggio idonee, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 357/1997;

5. la trasmissione alla struttura regionale competente di una relazione annua sulle attività svolte in attuazione della presente convenzione e di ogni informazione utile ad approfondire lo stato delle conoscenze in merito agli habitat e alle specie presenti, allo stato di conservazione e all'attuazione delle misure di conservazione ai fini dell'aggiornamento del formulario europeo e della predisposizione dei rapporti nazionali sullo stato di attuazione della direttiva "Habitat". Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, l'Ente Parco può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati.

Art. 4 (Impegni della Regione Umbria)

La Regione si impegna a:

- 1) comunicare ogni informazione utile ai fini della gestione del sito, con particolare riferimento alla definizione delle procedure di monitoraggio per habitat e specie sulla base delle linee guida definite a livello ministeriale;
- 2) condividere procedure e metodi per le attività di monitoraggio, raccolta e archiviazione dei dati ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul sito, sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti, sugli obiettivi di tutela e sui risultati delle misure di conservazione;
- 3) assicurare ogni collaborazione utile per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 5 (Durata)

Ferme restando le competenze dell'Ente Parco sulla gestione del SIC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", la presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà validità quinquennale.

Articolo 6 (Controversie)

Per la risoluzione di eventuali controversie sull'esatta interpretazione della presente convenzione si farà riferimento al foro di Perugia.

Articolo 7 (Spese di registrazione)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, Tabella B, art. 16. Non è soggetto a registrazione a norma del DPR 26/4/1986 n. 131.

il Direttore dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Franco Perco

il Dirigente del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia
Paolo Papa